



SOMMARIO

Cenni sulla compravendita in filatelia di A. Papanti

Risposta a quesito posto dall'Aspot di A. Papanti

Il bollo di emergenza di "Giglio Marina" di Massimo Monaci

Mostra sociale Aspot nell'ambito della IX Borsa scambio
del collezionista Empoli, 11 e 12 settembre 1999

Una volta per tutte! di Pietro Lazzerini

Calcinaja e Calcinaglia di E.P. Ohnmeiss

Dagli Antichi Stati all'Unità d'Italia

N. 12

ASSOCIAZIONE DI STORIA POSTALE TOSCANA

Via A. Lombardi n. 35 - 53100 Siena

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Giuseppe Pallini - Via A. Lombardi n. 35 - 53100 Siena

V. Presidente

Edoardo P. Ohnmeiss - Via Oliveta n. 34/a - 50015 Poggio Ugolino (FI)

Consiglieri

Roberto Monticini - Via S. Domenico n. 1 - 52100 Arezzo

Massimo Monaci - Via Albegna n. 10 - 58010 Albinia (GR)

Paolo Saletti - Via dei Canneti n. 37 - 53027 S. Quirico d'Orcia (SI)

SEGRETARIO-TESORIERE

Roberto Monticini

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Pietro Lazzerini - Via Sorgenti n. 18 - 57100 Nugola (LI)

Piero Pantani - Via Provinciale Nord n. 52 - S. Croce sull'Arno (PI)

Carlo Innocenti - Via Livornese di Sotto n. 16 - Chiesina Uzzanese (PT)

NOTIZIARIO ASPOT

*Organo Ufficiale dell'Associazione di
Storia Postale Toscana*

Publicazione gratuita stampata in proprio.

Direttore: Giuseppe Pallini

Comitato di Redazione: Giuseppe Pallini, Roberto Monticini, Paolo Saletti, Alberto Del Bianco

Redazione: c/o Alberto Del Bianco, Via G. Salvadori n. 64 - 52100 Arezzo

E-mail: odoacre@uol.it

GLI ARTICOLI FIRMATI IMPEGNANO ESCLUSIVAMENTE I LORO ESTENSORI PERTANTO IL DIRETTORE, IL COMITATO DI REDAZIONE E L'ASPOT DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ, A QUALUNQUE TITOLO AD ESSI RICONDUCIBILE, PER QUANTO PUBBLICATO.

*Hanno collaborato alla realizzazione del
Notiziario i signori:*

Giuseppe Pallini	E.P. Ohnmeiss
Pietro Lazzerini	Franco Stocchi
Alberto Del Bianco	Massimo Monaci
Paolo Saletti	Antonio Quercioli
Paolo Vaccari	Francesco Gerini
Piero Pantani	Roberto Monticini
Lorenzo Veracini	Gino Biondi
Mario Mentaschi	Sergio Chieppi
Giuseppe Natoli	Alessandro Papanti

In considerazione dell'attualità dell'argomento la Redazione del Notiziario ritiene utile pubblicare integralmente due interventi del Socio Avv. Alessandro Papanti scusandosi se, per motivi di spazio, altri interessanti articoli non potranno comparire in questo numero.

Cenni sulla compravendita in filatelia

di Alessandro Papanti

La frequenza con cui vengono concluse compravendite in filatelia e l'importanza che riveste questo momento in relazione sia alla difficoltà di valutare la qualità di un esemplare o di un documento postale, sia al non agevole accertamento della presenza di difetti o di falsificazioni, rende di notevole interesse per il collezionista averé qualche suggerimento sul comportamento da tenere al momento dell'acquisto e sulle forme di tutela nei confronti del venditore.

Qualche consiglio pratico:

1. E' prima di tutto importante sapere da chi viene effettuato l'acquisto ed essere in grado, all'occorrenza, di dimostrarlo. Questo perché potremmo sentirci rispondere quando - una volta comprato il pezzo ed accortici della presenza di un difetto o che si tratta di un falso - ritornassimo dal venditore per chiedere il cambio con un altro esemplare o la restituzione del prezzo, che egli non ricorda di avere venduto alcunché o che il francobollo o la lettera non è quello da lui venduto. Sono queste le eccezioni dalle quali è più difficile difendersi se non siamo in possesso di una documentazione ido-

nea.

Sarà quindi opportuno al momento dell'acquisto quanto meno per i pezzi di una certa importanza farsi rilasciare dal venditore:

- una ricevuta, non ha importanza se valida o meno ai fini fiscali, dalla quale risulti la descrizione dell'esemplare comprato e del prezzo pagato; in mancanza è consigliabile effettuare il pagamento a mezzo assegno all'ordine del venditore, in quanto in tal modo è sempre possibile documentare il pagamento richiedendo una copia del titolo alla banca trattaria ed avere quindi un principio di prova della compravendita;
 - fare apporre dal venditore la propria firma sul pezzo venduto, in modo da evitare ogni dubbio futuro sull'identificazione dello stesso.
2. Subito dopo l'acquisto anche perché non è sempre agevole controllare le condizioni dell'esemplare specialmente in occasione di convegni commerciali a causa della scarsa illuminazione è opportuno riesaminare al più presto quanto comprato. Se sorgono dubbi sull'integrità o originalità del pezzo anche nel caso in cui sia già corredato di expertise costituirà regola prudenziale comunicare per scritto subito i propri dubbi al vendi-

tore e chiedere la verifica al proprio perito di fiducia e appena ricevuto l'esito peritale contestare al venditore con raccomandata i difetti accertati.

La tempestività della contestazione al venditore riveste molta importanza in presenza di difetti in quanto il termine previsto a pena di decadenza è di otto giorni dalla scoperta dei difetti stessi, termine che decorre dalla consegna nel caso in cui si tratti di difetti evidenti.

Responsabilità del venditore e soggetti che ne assumono la veste

Il venditore in base al principio generale dell'obbligo di adempiere la prestazione dovuta risponde dell'autenticità di quanto venduto e in base all'art. 1490 c.c. è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta. Prima di esaminare questi due casi quella del falso da un lato e quella del difetto dall'altro è opportuno identificare i diversi soggetti che operano in filatelia come venditori, poiché è nei confronti di questi soggetti che l'acquirente dovrà rivolgersi nel caso in cui il pezzo risulti falso o difettoso.

Assumono la qualità di venditori non solo i commercianti, ma anche i privati e le case d'asta. Le norme relative alla compravendita trovano applicazione nei confronti di tutti questi soggetti indistintamente. Le case d'asta operando in qualità di mandatari senza rappresentanza sono direttamente responsabili di quanto loro tramite viene venduto. Infatti come precisa l'art. 1705 c.c. "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i

diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato", ed aggiunge che "i terzi (nel nostro caso gli assegnatari dei lotti) non hanno alcun rapporto col mandante", cioè con il proprietario venditore del lotto.

Il falso e la falsificazione

Per falso si intende il falso integrale, cioè la riproduzione in luogo dell'originale; si ha invece falsificazione quando un francobollo o una lettera, in sé originali, sono stati contraffatti in alcuna delle loro parti. E' quest'ultimo il caso per fare alcuni esempi del francobollo originale sul quale è stata apposta una soprastampa falsa, oppure è stata tolta quella originale, oppure della lettera sulla quale è stato apposto un bollo falso.

In caso di mancanza di autenticità del pezzo il compratore può tutelarsi chiedendo l'adempimento o la risoluzione del contratto per inadempimento. "Nei contratti a prestazioni corrispettive (come la compravendita) quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno" (art. 1453 c.c.).

L'ipotesi in cui venga richiesto l'adempimento è quello in cui il compratore domandi la consegna di altro esemplare originale; quella della risoluzione prevede che l'acquirente domandi il rimborso della somma corri-

sposta dietro restituzione del pezzo oltre il danno. Pur senza che ciò costituisca una regola, la richiesta dell'adempimento ossia della sostituzione del pezzo potrà trovare applicazione quando si tratti di esemplari facilmente reperibili sul mercato; in altri casi come quello in cui si tratti di storia postale sarà più frequente la domanda di risoluzione, cioè di rimborso del prezzo corrisposto. Ciò sia per la difficoltà di reperire un pezzo analogo, sia perchè la prima preoccupazione dell'acquirente è quella di rientrare in possesso del denaro sborsato, sia non ultima, per la comprensibile sfiducia nei confronti di colui che ha consegnato un falso.

La questione può quindi dirimersi in uno dei modi suddetti, magari sorvolando sui danni, che non sussistono quando l'incidente viene chiuso in tempi brevi e non sempre sono di agevole dimostrazione. Quando non si giunga ad una composizione bonaria, occorrerà adire le vie legali ed iniziare una causa civile volta nella maggior parte dei casi - ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso della quale sarà nominato un consulente tecnico, chiamato ad accertare l'eventuale falsità risultando la quale dovrebbe ottenersi una sentenza di risoluzione, con relative restituzioni, e condanna del venditore al risarcimento dei danni al compratore nonchè al rimborso delle spese processuali. La buona fede del venditore cioè il fatto che questi ignorasse la falsità del pezzo non giova ad evitare la risoluzione nè la responsabilità per danni (art.1218 c.c.), poiché il

venditore avrebbe comunque dovuto far accertare l'originalità di quanto venduto.

Sebbene il termine entro il quale può essere fatta valere l'azione di inadempimento sia di dieci anni, sarà comunque opportuno contestare quanto prima al venditore la falsità totale o parziale di quanto acquistato, poiché possono verificarsi casi in cui in cui è dubbia l'applicazione della normativa sopra riportata, piuttosto di quella relativa a difetti o mancanza delle qualità della cosa venduta, che prescrive tempi di contestazione al venditore e di inizio della relativa azione di tutela molto stretti.

Il caso che si presenta con maggiore frequenza in filatelia non è il falso integrale ma la falsificazione. Se è pacifico che la normativa della risoluzione per inadempimento trovi applicazione alla prima fattispecie in quanto viene consegnata una cosa invece di un'altra (*aliud pro alio*), cioè una riproduzione in luogo di un originale, può non essere agevole determinare se la falsificazione rientri nell'ambito di consegna di una cosa per un'altra oppure in quella della presenza di vizi o della mancanza delle qualità.

Il problema consiste nel determinare se la falsificazione incide talmente sulla cosa da farla appartenere ad un genere diverso da quello negoziato, tanto da potersi affermare di essere in presenza di una cosa in luogo di un'altra. La risposta nella maggior parte dei casi sarà positiva poiché la falsificazione incide come elemento principale di identificazione del bene,

la cui mancanza porta a qualificare l'oggetto come appartenente ad un genere diverso da quello negoziato. Questa interpretazione trova conferma nelle sentenze della Corte di Cassazione in base alle quali l'identificazione del *genus* va fatta in funzione della destinazione economico-sociale della cosa quale è nella previsione esplicita o implicita dei contraenti.

Il principio trova applicazione in filatelia tradizionale, caratterizzata dalla rigida classificazione e dalla specializzazione, e a maggior ragione in storia postale, dove ogni pezzo è diverso dall'altro. Qualunque collezionista è in grado di capire come la presenza di un raro bollo ferroviario su una lettera munita di comune affrancatura costituisca elemento di identificazione e qualificante, che conferisce al documento rilievo storico postale nell'ambito di una raccolta di tale genere, mentre la falsità di quel bollo degrada l'oggetto al punto da non rivestire più alcun interesse collezionistico, in quanto ne residua una lettera deturpata e priva di qualunque valore.

Falso e falsificazione assumono rilievo giuridico anche sotto il profilo del vizio del consenso, poichè costituiscono causa di "errore" per il compratore "sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una delle qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante per il consenso" (art. 1429 c.c.). Per riprendere un esempio simile al precedente, una lettera af-

francata con un comune valore di Umberto sulla quale compare un raro corsivo di collettorina che poi risulta essere falso, trova la sua principale ragione di interesse proprio in quel bollo ed il principale motivo d'acquisto consisterà proprio in quella caratteristica. La presenza della falsificazione incide quindi sul processo formativo del consenso dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, che causa l'errore per il quale il contraente si determina a comprare. Questo errore rende annullabile il contratto di compravendita per vizio del consenso.

In questi casi può verificarsi anche un altro vizio del consenso: il "dolo", che si riscontra quando il consenso viene carpito con raggiri, senza i quali il soggetto non si sarebbe deciso ad acquistare.

Il compratore caduto in errore o vittima del dolo potrà domandare l'annullamento della compravendita, con effetti simili a quelli evidenziati nella risoluzione per inadempimento; la relativa azione si prescrive in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo.

Vizi o difetti

Il venditore è tenuto per legge e quindi senza che si renda necessario alcun impegno specifico in proposito a garantire che la cosa venduta sia immune da difetti "che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore" (art. 1490 c.c.).

Fanno parte dell'ampia categoria dei

vizi o difetti per fare qualche esempio l'ingiallimento, la traccia di linguella, la presenza di un margine corto, la scarsa leggibilità dell'annullo su una prefilatelica.

E' necessario, perchè la garanzia operi, che il compratore al momento dell'acquisto non conoscesse i vizi della cosa. Nel caso in cui acquisti su listino o su catalogo d'asta una lettera non riprodotta fotograficamente o riprodotta in modo tale che il difetto non risulti chiaramente visibile, potrà pretendere l'operatività della garanzia. Se compro sempre tramite corrispondenza lo stesso lotto per il quale viene dichiarata la presenza del difetto ovviamente non potrò reclamare per quel vizio, ma potrò farlo per un ulteriore difetto se esistente. Nel caso in cui invece compia l'acquisto avendo avuto la possibilità di vedere il pezzo, che presentava un difetto facilmente riconoscibile come ad esempio una lettera il cui francobollo presenta un margine palesemente corto, oppure un annullo deturpante non potrò recriminare in quanto con un minimo di diligenza avrei potuto rilevare quel difetto di facile percezione; se ciò non ho fatto ho implicitamente accettato la presenza del vizio. Quindi la garanzia non opera quando il difetto era facilmente riconoscibile ad un sia pur superficiale esame.

La garanzia per vizi della cosa venduta conferisce al compratore la possibilità di chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo convenuto o pagato. La prima facoltà come già accennato nel caso del falso comporta la

restituzione al compratore del prezzo pagato ed il rimborso delle spese da lui fatte, nonchè la restituzione del bene al venditore. Quest'ultimo dovrà risarcire anche i danni se non dimostra di avere ignorato senza colpa l'esistenza dei difetti; questa dimostrazione potrà essere fornita difficilmente da un operatore professionale del settore, salvo il caso in cui il pezzo sia stato venduto con firma o con certificato peritale.

In alternativa alla risoluzione il compratore può chiedere la riduzione del prezzo, in rapporto al minor valore o alla minore utilità del bene. In tal modo il collezionista potrà decidere di tenere il pezzo, ma ad un prezzo minore comparato al ridotto valore. L'azione di riduzione del prezzo pone così il compratore nella situazione in cui si sarebbe trovato se, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi facendogli conseguire una somma corrispondente alla differenza di valore dipendente dall'esistenza dei difetti stessi.

Il compratore appena si accorge dell'esistenza del difetto deve comunicarne meglio se con lettera raccomandata a.r. la presenza al venditore. Infatti la denuncia del vizio va fatta a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta, che decorrono dal momento dell'acquisto se il difetto è apparente, cioè facilmente riconoscibile. L'azione legale nel caso in cui non venga trovato un accordo fra le parti andrà iniziata entro l'anno dalla consegna.

La brevità dei termini sia per la denuncia del vizio che per l'inizio del-

l'azione trovano ragione nella necessità, ravvisata dal legislatore, di dare stabilità ai rapporti commerciali.

La mancanza delle qualità

Non sempre facilmente distinguibile dai vizi della cosa venduta è la mancanza delle "qualità promesse o delle qualità essenziali per l'uso cui la cosa è destinata" (art. 1497 c.c.).

Non sussistono le qualità promesse quando la cosa pur facendo parte dello stesso genere appartiene ad una specie o ad un tipo diversi da quello convenuto; possono costituire esempi in filatelia le differenze di colore o di dentellatura; così se viene pattuita la compravendita di una lettera affrancata con un numero uno d'Italia di colore bruno, mentre ne viene consegnata una affrancata con quel francobollo ma di colore bistro, il pezzo mancherà delle qualità promesse.

Mancherà di una delle qualità essenziali per l'uso cui la cosa è destinata, quando essa è affetta da grave imperfezione o alterazione: potrebbe essere il caso di un francobollo di recente emissione e quindi comune che presenti uno strappo o sia in parte mancante, in quanto saremmo in presenza di un esemplare del tutto inidoneo ad essere collezionato.

Alla mancanza delle qualità il codice riconosce la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto nei modi già illustrati in precedenza, mantenendo l'obbligo di denunciare la mancanza delle qualità al venditore entro gli otto giorni dalla scoperta e di iniziare l'azione entro l'anno dalla consegna.

Risposta a quesito posto dall'ASPOT

di Alessandro Papanti

QUESITO: Se, ed in quali limiti, è legittima la pubblicazione di scritti in cui si afferma la falsità di un pezzo filatelico, e la riproduzione della fotografia del documento in mancanza di espresso consenso del proprietario.

La risposta richiede l'esame del problema sotto tre diversi profili: 1) quello del contenuto; 2) quello del consenso del proprietario; 3) quello della riproduzione di fotografie in relazione alla normativa sui "Diritti d'autore";

Pubblicazione di un articolo in cui si afferma la falsità di un pezzo filatelico

La pubblicazione di uno scritto in cui si esamina, si motiva e si esprime il convincimento della falsità di un documento filatelico, rientra nell'ambito del diritto di espressione e di critica. Pertanto il proprietario del pezzo in questione nulla può obiettare in proposito. Analogamente, nell'ipotesi in cui l'esemplare sia corredato di firma o certificato del perito, non sussiste alcuna ragione per la quale non possano ugualmente essere manifestate opinioni contrarie o difforme. Pertanto né il proprietario del pezzo, né il perito che ne avesse attestato l'autenticità, potrebbero giuridicamente reclamare alcunché. Sarà tutta-

ia opportuno evitare dichiarazioni assolute di falsità, tantopiù se accompagnate da espressioni sulla evidenza e facile riconoscibilità di quella falsità, tali da fare intendere al lettore la incompetenza professionale di chi ha periziato il pezzo. Queste affermazioni - ove l'esemplare in oggetto dovesse in corso di eventuale giudizio risultare originale - potrebbero costituire fonte di danno per il proprietario del pezzo e lesione della immagine e dignità professionale del perito.

In conclusione uno scritto o qualsiasi atto con il quale ci si limiti a motivare e manifestare il proprio convincimento in merito alla falsità di un esemplare, non è di per sé lesivo del diritto di alcuno, sia questi il proprietario del bene, o l'esperto che lo ha periziato..

Fotografia del documento senza il consenso del proprietario

Poiché il proprietario ha il godimento esclusivo del bene, sussiste l'obbligo del pagamento di un compenso in caso di godimento abusivo da parte di un terzo di cosa altrui. Tale corrispettivo corrisponde a quello cui sarebbe stato tenuto se ne avesse chiesto la concessione in godimento. E' questo un principio conseguente alla definizione delle proprietà dato dalla legge (art. 832 c.c.) e confermato dalla Giurisprudenza (Cass. 20/6/53 n° 1887 ed altre).

Non è quindi da ritenersi legittimo senza il consenso del proprietario fotografare una lettera o un francobollo. Tuttavia il compenso che potrebbe

reclamare il proprietario in una fattispecie come quella considerata sarebbe minimo, in quanto modesti sarebbero il pregiudizio per il titolare e l'utilità economica che deriverebbe all'utilizzatore abusivo. Quindi in pratica una azione legale in tal senso sarebbe del tutto improbabile.

Senza un consenso esplicito da parte del proprietario è invece lecito riprodurre quell'immagine del bene che sia già stata pubblicata, per la ragione di seguito esposta.

Riproduzione e pubblicazione di foto realizzata o pubblicata da terzi

Le fotografie di scritti o documenti anche se inseriti nel testo di un'opera letteraria come elemento descrittivo in base all'art.87 Legge 22 aprile 1941 n° 633 sui "Diritti d'Autore", sono esclusi da ogni protezione.

Tale genere di fotografie non è soggetta a diritti d'autore, né ai "diritti connessi" previsti dagli art.87 - 92 della citata legge, come costantemente conferma la giurisprudenza in materia.

E' pertanto liberamente consentita la riproduzione e pubblicazione di francobolli, lettere e documenti postali, in quanto rientranti in tale tipo di fotografie.

Da quanto rilevato emerge quindi il pieno diritto di affermare, in qualsiasi forma, il proprio convincimento in materia di falsità o non integrità di pezzi filatelici e di riprodurre la fotografia; il tutto entro i limiti sopra evidenziati.

La pagina del telegrafo

(V parte)


di Giuseppe Pallini

L'ufficio telegrafico di GROSSETO, che non viene elencato nel 3° volume della *"Monografia delle Poste Toscane"*, fu sicuramente attivato in periodo di Governo Provvisorio perché i primi telegrammi ricevuti a Grosseto che ho potuto rintracciare sono sul modulo N. 27 intestato "Telegrafi Elettrici di Toscana" e anche se non vi è l'indicazione dell'anno la datazione è indubbia. I primi bolli (Figg. 1 e 2) li ho trovati dal 1872, usati in nero, successivamente compaiono gli altri, fino al n. 11, impressi anche in azzurro; a volte

si trovano i due colori sullo stesso telegramma, per esempio il N. 4 azzurro e il n. 10 nero, ma sono possibili anche altre combinazioni.

Nel 1864 la città fu raggiunta dalla linea ferroviaria litoranea proveniente da Livorno ed è credibile che la stazione sia stata dotata subito del telegrafo, anche se io ho potuto finora rintracciare solo dal 1867 i primi telegrammi su moduli intestati TELEGRAFI DELLE STRADE FERRATE ROMANE, con indicazione manoscritta "Grosseto Scalo". I bolli compaiono dal 1870 e sono quelli contrassegnati dai nn.12, 13 e 14, più un quarto che non ho riprodotto perché l'unica impronta che ho è



<p>FI DELLE STRADE FERR</p> <p>di </p> <p>12</p>	<p>STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO</p> <p>Stazione di  TI</p> <p>Destinazione _____ P</p> <p>13</p>
<p>EGRAFI DELLE STRADE FERRATE ROMANE</p> <p>di </p> <p>14</p>	

poco nitida: è di forma doppio ovale come il n. 12, un pochino più grande, con dicitura "STRADE FERRATE ROMANE - UFF.° TELEGRAFICO DI GROSSETO". Questi bolli della stazione li ho trovati solo in inchiostro nero. L'elenco qui sotto riportato è tratto dalla "Relazione sopra la statistica e l'andamento del Com-

mercio e delle Arti del distretto camerale nell'anno 1879" edita dalla R.CAMERA DI COMMERCIO E ARTI DI SIENA nell'anno 1880. Contrariamente a quanto uno si aspetterebbe, gli uffici telegrafici della provincia di Siena erano 15, contro i 22 della provincia di Grosseto.

Il territorio camerale è sufficientemente provveduto di comunicazioni telegrafiche. Hanno ufficio telegrafico nella Provincia di Siena i Comuni di


<p>Asciano Colle d' Elsa Montalcino Poggibonsi Rapolano S. Gimignano S. Giov. d' Asso Siena</p>	<p>Chianciano Chiusi Montepulciano Piancastagnaio Sinalunga Torrita e la frazione di Torrenieri</p>
---	---

Nella Provincia di Grosseto possiedono ufficio telegrafico i Comuni di

<p>Arcidosso Castel del Piano Castiglioni della Pescaia Gavorrano Grosseto Manciano Massa Marittima Orbetello Pitigliano Roccalbegna Roccastrada S. Fiora</p>	<p>Scansano Sorano e le frazioni di Albegna Follonica Monte Antico Montepescali Paganico Porto S. Stefano Sticciano Talamone</p>
---	--

3

prio durante l'approntamento del timbro recante la nuova denominazione che venne eccezionalmente usato il bollo di emergenza a "ditale"



Mostra sociale Aspot nell'ambito della IX Borsa scambio del collezionista

Empoli, 11 e 12 settembre 1999

Nei giorni 11 e 12 settembre ad Empoli, Palazzo Delle Esposizioni sotto il patrocinio del Comune e con l'organizzazione del Circolo Filatelico e Numismatico Empolese si è tenuta la "IX Borsa Scambio del Collezionista" nell'ambito della quale -oltre al consueto convegno commerciale- hanno avuto luogo le seguenti iniziative:

MOSTRA FILATELICA

In collaborazione con i soci dell'ASPOT, "Associazione di Storia Postale Toscana" e stata organizzata una mostra sulla Storia Postale Toscana; sono state esposte sei collezioni in grado di

fornire una ampia documentazione della Posta in Toscana con particolare riferimento al periodo Granducale. Queste le raccolte in mostra:

Pierluigi Ciucci: Strade Ferrate Toscane;

Alberto Del Bianco: Lettere "per consegna" di Toscana;

Francesco Gerini: La raccomandazione postale in Italia;

Pietro Lazzerini: La posta disinfettata in Toscana;

Piero Pantani: Bolli muti di Toscana;

Alessandro Papanti: Bolli occasionali o di emergenza di località Toscane.

Nell'occasione si è tenuto un incontro di soci dell'ASPOT, nell'ambito del quale è stata sottolineata l'importanza di effettuare ricerche e studi in modo collettivo e con l'apporto di tutti i soci.



ANNULLO SPECIALE E INTERO POSTALE

Presso i locali del Palazzo delle Esposizioni è stato in funzione un Ufficio Postale distaccato munito di annullo spe-

ziale celebrativo della manifestazione di "Storia Postale Toscana"; l'annullo è stato concesso ad iniziativa. Con lo stesso tema è stata predisposta una cartolina postale -con tiratura limitata- raffigurante il Marzocco -il leone che regge lo scudo con il giglio di Firenze- impresso sui francobolli del Granducato di Toscana.



INCONTRO SULLA FILATELIA NELLA SCUOLA

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 16, in una sala del Palazzo delle Esposizioni ha avuto luogo un incontro promosso dalla Federazione fra le Società Filateliche in merito al programma di avvicinamento della filatelia alla scuola, anche quale mezzo alternativo o sussi-

diario di insegnamento, reso possibile a seguito dei recenti Protocolli d'Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione, Poste Italiane S.p.A. e Federazione. All'incontro erano presenti per la Federazione il consigliere Adolfo Franchi ed il delegato regionale Saverio Bocelli, che hanno delineato gli scopi ed i criteri da seguire nella realizzazione dell'iniziativa ai monitori della zona incaricati dalla Federazione di tenere i corsi nelle scuole, agli insegnanti ed ai funzionari delle Poste Italiane S.p.A..

Una volta per tutte!

di Pietro Lazerini

Ricevo sempre il giornale "Qui Filatelia", organo ufficiale della Federazione fra le Società Filateliche, anzi ne ricevo due copie. Non lo leggo mai perché non mi piace e rimane abbandonato da una parte con il suo bel vestitino di plastica. Troppi bla, bla, bla, troppi mezzibusti, troppa pubblicità. Opere del Regime.

Mi telefona l'amico Edoardo e mi consiglia di visionare un articolo sulle "Vie di Mare" di un noto storico postale. Sbuccio e leggo. Non commento perché non ne vale la pena, ma per gli amici dell'Aspot, ai quali consiglio di cestinare, vorrei ricordare quanto da me scoperto, documenti alla

mano, e quanto poi scritto dal noto collezionista Dr. Ildebrando Ambrosi sul timbro "D'Oltremare Livorno".

Riassumo brevemente: nella mia collezione esistono due lettere con tale timbratura, ma provenienti la prima (30 Luglio 1815) dal Lazzaretto di S. Leopoldo ed indirizzata al Console di Napoli in Livorno e pertanto recapitata al Lazzaretto di S. Rocco dopo aver percorso il canale dei lazzeretti; la seconda (1832), proveniente da Trieste diretta al Console austriaco a Livorno dove pervenne per la via di terra. In forza di questi due dati e dal momento che tutte le lettere, senza eccezione, mostrano al recto il "D'Oltremare Livorno" e presentano sempre al verso il "Disinfettata nel Lazzaretto S. Rocco di Livorno", si deve ritenere detto bollo come bollo d'istradamento al Lazzaretto e non certamente bollo di Via di Mare.

**DOLTREMARE
LIVORNO**

**DOLTRE MARE
LIVORNO**


**DOLTRE MARE
LIVORNO**

(rosso)


Calcinaja e Calcinaglia

di E.P. Ohnmeiss

A prima vista due nomi di due località diverse - e invece si tratta del medesimo luogo: una bella cittadina in provincia di Pisa. La stranezza è perpetrata da chi vergò l'indirizzo su questa lettera di epoca napoleonica (Fig.1). Nell'intestazione al suo interno egli si rivolgeva al sindaco (in francese *maire*) di Calcinaja, ma poi scriveva Calcinaglia sul frontespizio della sua missiva. (Fig.2)



Ci troviamo, verso la fine dell'agosto 1811, in quello che era stato il regno del Pontefice: lo Stato della Chiesa. Occupato dalle truppe napoleoniche agli inizi del febbraio 1808, detto Stato fu smembrato in due grandi tronconi e poi subì diversi rimescolamenti. Le Legazioni Pontificie e le Marche furono aggregate al Regno d'Italia napoleonico; l'Umbria ed il Lazio annessi alla Francia, quali nuovi Dipartimenti 117 TRASIMENO e 116 TEVERE. Entrambi furono posti sotto l'egida della 30.ma Divisione Militare (territoriale), agli



ordini del Gen. Miollis. Nel Dipartimento 116 era compresa Civita-vecchia, il più importante porto marittimo di Roma.

Vediamo ora come una lettera di quell'epoca, che a prima vista può sembrare del tutto normale e poco preziosa, possa invece offrirci utili indicazioni di carattere storico e storico-postale.

- 1- Il timbro previsto per marcare le lettere in "porto dovuto", cioè con la tassa a carico del destinatario, veniva pure utilizzato per le missive viaggianti in franchigia postale. In tal caso la sua impronta aveva la funzione di "bollo d'origine".
- 2- Condizione indispensabile per ottenere la franchigia postale, era la "contrassegnatura" delle lettere, ovvero la qualifica-

zione del mittente sia mediante un'indicazione manoscritta (da apporre al recto in basso, a sinistra) sia mediante la marcatura con un timbro, concesso a chi della franchigia godeva.

- 3- Nel presente caso si riscontrano entrambe le contrassegnature: la qualifica del tenente Gianluigi Melchiorri, che francesizza il suo nome in J(ean) L(ouis) Melchiorri (con la y finale) ed il suo contrassegno in rosso, purtroppo assai poco leggibile, presentante l'aquila imperiale.
- 4- La franchigia "integrale", ossia valida su tutto il territorio italiano accorpato all'Impero francese, era riservata soltanto ai più alti gradi della gerarchia napoleonica e alla Polizia (Gendarmerie). Pertanto ne godeva anche un ufficiale di modesto grado, purché la sua missiva rivestisse strettamente il carattere d'ufficio e fosse del peso di "primo porto" (inferiore ai 6 grammi). Invece la franchigia di ambito dipartimentale veniva concessa a diverse altre autorità (che non è il caso di elencare) ed alle lettere di Servizio Militare, indicate con le lettere S.M: Nel caso presente il Melchiorri riporta "Gend(arm(erie) Im(periale))" per ribadire il diritto alla franchigia extra-dipartimentale.
- 5- Poiché la bollatura del con-

trassegno è risultata poco inchiostrata, il Melchiorri la ripete al verso, sopra la sigillatura, dopo avere umettato il suo timbro con il tampone nero! Ne è derivato un ibrido rosso-marrone, che ci offre una importante conferma: tutte le impronte di colore marrone sono dovute ad un tampone rosso sul quale sia stato versato dell'inchostro nero. In tal caso si genera una miscelazione, con il risultato di un colore marrone stabile. Esso è pertanto assimilabile ad un "colore primario", ben distinto dal colore marrone derivato dall'ossidazione del pigmento rosso. Infatti in quest'ultimo caso le impronte si presentano sempre con piccole tracce del primario colore rosso, distribuite tutt'intorno alla bollatura quali minuscole macchie.

- Per le bollature prefilateliche possiamo quindi attuare la seguente distinzione:

- a) *colore primario*: comprende tutta la gamma cromatica che parte dai colori di base: giallo, rosso, blu (azzurro) e nero e comprende le miscelazioni arancio, verde, bruno e violetto.
- b) *colore ibrido*: la bollatura presenta nell'insieme dell'impronta la massima parte di un colore e tracce

di un altro;

- e) *colore alterato*: deriva dall'ossidazione del pigmento per azioni esterne (calore o umidità degli archivi, agenti atmosferici, disgregazione del colore, influenza dei componenti chimici della carta ecc.) Ad esempio l'azzurro del tampone che sulla lettera diventa verdastro, l'arancio che ritorna al giallo primario e diversi altri casi del genere.
- d) *senza colore* tampone asciutto (bollature *albine*) o timbro impresso senza l'ausilio del tampone (bollature a *secco*). Le prime presentano sempre delle minime tracce di colore, rilevabili soltanto grazie ad un fortissimo ingrandimento; le seconde sono assolutamente chiare, salvo le tracce di polvere che si è depositata nei solchi della marcatura.

Come si vede, anche una modesta lettera può essere utile per intavolare un discorso tecnico un poco più approfondito del solito. Un grazie al collega Pantani che me l'ha regalata.



Dagli Antichi Stati all'Unità d'Italia



“Dagli Antichi Stati all’Unità d’Italia”: la mostra filatelica promossa ed organizzata in occasione del 150° anniversario della Repubblica Romana a cura del Gruppo Parlamentare Amici della Filatelia e dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane è stata ospitata nella prestigiosa sala della Lupa di Palazzo Montecitorio a Roma, sede della Camera dei Deputati, dal 22 al 26 ottobre scorsi. Alla



organizzazione e perfetta riuscita della manifestazione hanno anche contribuito i nostri soci Paolo Vaccari, Sergio Leali, Saverio Imperato e Mario Mentaschi.

Per l’occasione è stato realizzato uno stupendo catalogo che può essere richiesto alle Edizioni Vaccari s.r.l - Via M. Buonarroti n. 46 - 41058 Vignola (MO) al prezzo di lire 40.000 (+ postali).

Arretrati del Notiziario Aspot

Sono disponibili le ristampe del Notiziario Aspot dal N. 1 al N. 11. Il prezzo di ciascun fascicolo è di lire 3.000 (+ postali) mentre le singole annate rilegate costano lire 20.000 (+ postali). Le eventuali richieste devono essere indirizzate alla Segreteria dell’Associazione.

Annunci

Ricerca, anche in fotocopia, tutto ciò che è attinente al servizio delle raccomandate in Toscana fino al 1866 (modulistica, lettere ecc.): Alberto Del Bianco, Via G. Salvadori n. 64, 52100 Arezzo.

Ricerca, annullamenti della Provincia di Grosseto su documenti postali fino al 1900: Massimo Monaci, Via Albegna n.10, 58010 Albinia (GR);

Ricerca, documentazione postale (lettere, annullamenti ecc.) inerente l’antica Provincia di Arezzo: Roberto Monticini, Via S.Domenico 1, 52100 Arezzo.



VACCARI

s.r.l.

Filatelia - Editoria

via M. Buonarroti, 46 - 41058 Vignola (Mo) - Italy
Tel. (+59) 771251 - 764106 - Telefax (+59) 760157 - email info@vaccari.it - internet www.vaccari.it



continua la tradizione nel vendere
LETTERATURA FILATELICA
FRANCOBOLLI - LETTERE - STORIA POSTALE
a prezzo "reale di mercato" e con garanzia assoluta

Altri servizi proposti:

CONSULENZE

per inizio collezioni o, se già avviate, da valorizzare per esposizioni
per materiale particolarmente idoneo da investimento (breve, medio e lungo termine)

STIME

con impegno d'acquisto per cessioni, eredità, ritrovamenti

ACQUISTI DIRETTI

con trattative rapide e sempre con pagamento immediato

IN CONTO VENDITA


per qualsiasi tipo di materiale, da inserire nelle periodiche vendite a prezzo netto per corrispondenza o dirette



CATALOGHI DI VENDITA A PREZZO NETTO
CATALOGHI EDITORIALI
GRATIS A RICHIESTA

si riceve per appuntamento





Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata a:

NOTIZIARIO ASPOT
c/o Alberto Del Bianco
Via Giulio Salvadori n. 64
52100 - Arezzo
E-mail: odoacre@uol.it

Gli articoli pubblicati possono essere ripresi citando la fonte e l'autore previa autorizzazione, anche telefonica (0347-6201111), del Comitato di redazione della rivista.